


**AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE**

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1313 di data 7 agosto 2021, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo di modifica del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, per la parte riguardante l'orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale, il giorno 16 agosto 2021, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente


.....

e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

F.L.C. C.G.I.L.


.....

C.I.S.L. Scuola


.....


U.I.L. Scuola

.....

U.I.L. Enti locali – Settore scuola


.....

FGU – SATOS


.....

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo di modifica del CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia, del personale insegnante degli istituti provinciali di formazione professionale, per la parte riguardante l'orario di lavoro del personale insegnante delle scuole dell'infanzia a tempo indeterminato assunto a tempo parziale.

ACCORDO DI MODIFICA DEL CCPL DEL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (A.T.A.) E ASSISTENTE EDUCATORE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE E SECONDARIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE E DEI COORDINATORI PEDAGOGICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO A TEMPO PARZIALE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo attua una modifica del vigente CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

**CAPO II
MODIFICHE AL VIGENTE CCPL**

**Art. 2
Rapporto di lavoro a tempo parziale**


I commi 16 bis e 16 ter dell'art. 25 "Rapporto di lavoro a tempo parziale" del CCPL 17.10.2003 e successive modifiche, sono modificati come di seguito indicato:

"16bis. Per gli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, in via sperimentale, non opera il vincolo di cui al comma 16 relativo alla durata non inferiore a trenta giorni degli spezzoni orari che possono essere richiesti al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale. A conclusione del biennio sperimentale 2019-2021, valutati gli esiti della sperimentazione e stante il positivo riscontro dell'Amministrazione in merito, è stabilito che anche per gli aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023 continui a non operare il vincolo temporale di cui al sopracitato comma 16. Al termine di tale biennio, le parti si riuniranno per concordare la conferma o il superamento definitivo del suddetto vincolo temporale."

"16ter. Al personale insegnante della scuola dell'infanzia reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale, prima dell'avvio dell'anno scolastico e successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo relative al personale insegnante della scuola dell'infanzia, possono essere offerti prolungamenti dell'orario fino al tempo pieno, compatibili

con l'organizzazione scolastica, per una durata non superiore al termine dell'attività didattica riferito al medesimo anno scolastico. Il Coordinatore pedagogico, al fine di soddisfare le esigenze organizzative, valuterà la possibilità di offrire prolungamenti orari anche nel caso in cui ciò determini lo spostamento o la diversa modulazione dell'orario di servizio dell'insegnante. I prolungamenti dell'orario proposti possono avere consistenza complessiva non superiore a 12,5 ore settimanali corrispondenti a esigenze del servizio scolastico autorizzate presso la scuola dell'infanzia sede dell'insegnante reclutato a tempo indeterminato a tempo parziale. Il prolungamento dell'orario deve essere accettato per iscritto da parte dell'insegnante e comporta, fino al permanere della necessità che ha dato titolo all'integrazione e comunque entro e non oltre il termine dell'attività didattica, una variazione temporanea della consistenza oraria di lavoro fino e non oltre all'orario a tempo pieno. Al termine del periodo di prolungamento orario è ripristinato l'orario di lavoro ridotto del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale.

Per le medesime finalità organizzative, il Coordinatore pedagogico valuterà anche in corso d'anno la possibilità di offrire prolungamenti orari anche nel caso in cui ciò determini lo spostamento o la diversa modulazione dell'orario di servizio dell'insegnante.”.

The image shows five handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: a large, stylized signature; a smaller signature; a signature that appears to be 'EG'; a signature that appears to be 'EG'; and a signature that appears to be 'EG'.